

**Polizza
RC Generale**

Tribunale Amministrativo Regionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 00015532300203

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022 è parte integrante della polizza 00015532300203

AGENZIA DI CATANZARO - 000155

**VIA ACRÌ , 42 - 88100 - CATANZARO (CZ)
Telefono 0961741189
Fax 0961741186
E-mail CATANZARO@CATTOLICA.IT**

**Polizza
RC Generale**

Tribunale Amministrativo Regionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 00015532300203

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022 è parte integrante della polizza 00015532300203

AGENZIA DI CATANZARO - 000155

**VIA ACRÌ , 42 - 88100 - CATANZARO (CZ)
Telefono 0961741189
Fax 0961741186
E-mail CATANZARO@CATTOLICA.IT**

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni

morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.

Danno liquidabile

Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Durata

Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Polizza.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Indennità/Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

L'insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

Polizza n° 00015532300203

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022



1 / 7

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA0000015503200015532300203000000022122022D

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A..

GLOSSARIO SPECIFICO POLIZZA RC GENERALE

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Addetti:

i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Subappaltatore:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato gli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nei casi di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Polizza n° 00015532300203

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022

2 / 7

COPIA PER IL CONTRAENTE

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**Art. 13 Oggetto della garanzia Resp. Civile verso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

**Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 3. aeromobili;
 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assessment, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
 1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assessment energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- w) derivanti da:
 - qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
 - condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cabling sottomarini in genere (c.d. "rige");

Art. 17 Regolazione del premio

(operante soltanto se previsto nello stampato di polizza)

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi, intendendosi per tali tutto ciò che:
 - i dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
 - i lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, ricevono a compenso dell'opera prestata per conto del Contraente/Assicurato, comprese altresì le retribuzioni convenzionali dei soci, dei titolari e dei familiari coadiuvanti;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Polizza n° 00015532300203

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022



5 / 7

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA0000015503200015532300203000000022122022D

Art. 19 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.36, per gli infortuni sofferti da:
- prestatori di lavoro da lui dipendenti;
 - lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Per le imprese artigiane e le cooperative, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

Polizza n° 00015532300203

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022

6 / 7

COPIA PER IL CONTRAENTE

GARANZIE AGGIUNTIVE

(RCG123) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per **morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose** in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **rottura accidentale di impianti e condutture**.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG129) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16, lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG159) Franchigia danni a cose

Limitatamente ai danni a cose, le garanzie della presente polizza, sezione RCT, si intendono prestate previa **applicazione della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie"**, fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopramenzionata.

(RCG211) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia si intende prestata a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal predetto Decreto legislativo.

Polizza n° 00015532300203

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022



7 / 7

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA0000155032000155323002030000000221220220

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
CAL 1874

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.045.040.000 i.v. - C.F. e iscr. Reg. Imp. di Ver. e 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggette all'obbligo di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 28 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 05 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

Polizza n° 00015532300203
Agenzia di CATANZARO

Codice agenzia 000155 - Partizione 001

Contraente Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76/b - 88100 - Catanzaro (CZ) Codice fiscale: 97003130792

Durata 1 anno Inizio: 22/12/2022 Scadenza: 22/12/2023 Tacito rinnovo: NO

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 22/12/2023

Rateazione Annuale

Regolazione premio NO

Allegato N° 1 allegato

	PREMIO					
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Responsabilità civile	747,64	--	747,64	22,25	166,36	914,00
Premio annuo euro	747,64	--	747,64		166,36	914,00
Responsabilità civile	747,64	--	747,64	22,25	166,36	914,00
Premio alla firma euro	747,64	--			166,36	914,00

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Alvaro

MOD. POL RC 1 - ED. 15/04/2020

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 5



0010000015503200015532300203000000002212022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lingardiga Caproni 16, 37126 Verona - Italia - Piac.cattolicaassicurazioni@gruppoctc.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 483.042.940,00 i.v. - C.F. n° 00320180237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n° 9952 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n° 0490530020 - Albo Imprese
previa INAS n° 1.000/2 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società
del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del D.L. numero 90 del 29 aprile 1993.
www.cattolica.it

Polizza n° 00015532300203

Polizza RC Generale

Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionale da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL RC 6 - ED. 06/2022 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2013 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'intermediario
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set Informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato: 1 Ulteriori precisazioni/Testo libero

che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in CATANZARO il 20/12/2022.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
LA DIREZIONE

Sante Marini

CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pasquale Alvaro

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pasquale Alvaro

MOD. POL RC 1 - ED. 15/04/2020

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



2 / 5



0010000015503200015532300203000000002212022C

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022; modulo di proposta, ove previsto.
 Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Pasquale Alvaro



SCHEDA TECNICA N. 1

Polizza RCT/RCO Rischi Vari

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00015532300203

Codice rischio: AR 3/50 - 20112
Gruppo rischio: settore 2 Rischi Vari
Descrizione rischio: Tribunale amministrativo regionale di catanzaro
Assicurato: Tribunale Amministrativo Regionale **Codice fiscale:** 97003130792
Cessione di lavoro in subappalto: sino al 0,00 %
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Alcide De Gasperi 76/b, 88100 Catanzaro (CZ)

Elenco fabbricati assicurati:

Fabbricato:	valore fabbricato	destinazione d'uso
FABBRICATO	2.600.000,00	

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		2.500.000,00	1.500.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		2.500.000,00	1.500.000,00
Per danni a cose		2.500.000,00	
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO		2.500.000,00	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Valore fabbricati	2.600.000,00	0,29	746,20
Rco				compresa

Garanzie aggiuntive

- RCG123 Danni da inquinamento accidentale
- RCG129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività
- RCG159 Franchigia danni a cose
- RCG211 R.c. Del committente ai sensi del D.lgs 494/96

Premio annuo totale netto **euro** 747,64



TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

RC GENERALE						
	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
RCG123	Danni da inquinamento accidentale	10,00	1.500,00	--	--	100.000,00
RCG129	Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività	10,00	1.500,00	--	--	50.000,00
RCG159	Franchigia danni a cose	--	--	--	250,00	--



TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

RC GENERALE						
	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
RCG123	Danni da inquinamento accidentale	10,00	1.500,00	--	--	100.000,00
RCG129	Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività	10,00	1.500,00	--	--	50.000,00
RCG159	Franchigia danni a cose	--	--	--	250,00	--

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



ALLEGATO N° 1
Ulteriori Precisazioni
Polizza n° 00015532300203
Agenzia di CATANZARO
Partizione 001

Contraente Tribunale Amministrativo Regionale

D'accordo tra le parti si conviene che è facoltà del contraente pagare il premio anticipato per la prima rata entro i sessanta giorni successivi l'effetto della presente polizza (come indicato sulla scheda di polizza). Qualora il premio non fosse corrisposto entro il termine sopra indicato, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non saranno indennizzati. se l'assicurato contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.c..

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00015532300203

E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in CATANZARO il 20/12/2022 e sottoscritto/a il _____.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

Paolo Mancini

IL CONTRAENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Alvaro

MOD. POL RC 3 - ED. 12/2010

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 1



STL0000015532300203000000022122022C
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Linguafranca Contronde 16, 37126 Verona - Italia - P.ec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C.F. e iscr. Reg. Imp. di Ver. n. 00220160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese
presso INAS n. 1.00012 - Rappresentata dal Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società
del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impreso autorizzato all'esercizio delle assicurazioni e norme dell'art. 65 R.D.L. numero 766 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

ALLEGATO N° 1
Ulteriori Precisazioni
Polizza n° 00015532300203
Agenzia di CATANZARO
Partizione 001
Contraente Tribunale Amministrativo Regionale

D'accordo tra le parti si conviene che è facoltà del contraente pagare il premio anticipato per la prima rata entro i sessanta giorni successivi l'effetto della presente polizza (come indicato sulla scheda di polizza). Qualora il premio non fosse corrisposto entro il termine sopra indicato, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non saranno indennizzati. se l'assicurato contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.c..

Fermo il resto.
Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00015532300203
E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in CATANZARO il 20/12/2022 e sottoscritto/a il _____.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE
Paolo Mancini
IL CONTRAENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Alvaro

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO